



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

SETTORE OPERATIVA

(Piazzale Premuda n.2/E – 0565/221000-224240 – piombino@guardiacostiera.it - www.guardiacostierapiombino.it)

ORDINANZA n° 45/07

“Zona di ancoraggio nella rada del Porto di Follonica”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

VISTA l’Ordinanza n° 01/07 del 05 gennaio 2007 con la qua le è stata regolamentata la rada del Porto di Follonica con l’istituzione di una zona di ancoraggio per le navi dirette al Pontile Nuova Solmine;

VISTA la nota n° 6127 del 9 maggio 2007 con la quale l’Is tituto Idrografico della Marina riferiva, dopo accertamenti emersi da un riesame della documentazione nautica, che la zona di ancoraggio, individuata con l’Ordinanza n° 01/07 sopra menzionata, si sovrappone parzialmente ad una zona con presenza di un ordigno bellico;

VISTA la nota n° 6732 del 17 maggio 2007 con la quale è stato richiesto alla Corporazione Piloti di Piombino e Tor del Sale un nuovo parere circa la possibilità di rideterminare un’apposita zona di ancoraggio all’interno del Golfo di Follonica;

VISTA la nota del 23 maggio 2007 con la quale la locale Corporazione dei Piloti di Piombino e Tor del Sale ha espresso il proprio parere in merito;

ACCERTATO che nel corso degli ultimi anni la rada del Golfo di Follonica ha registrato un volume di traffico sempre più crescente, che, se lasciato privo di regolamentazione, penalizzerebbe ulteriormente l’attuale gestione e controllo del traffico marittimo;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto sopra, modificare la zona di ancoraggio stabilita con la precedente Ordinanza n° 01/07 del 5 gennaio 2007, mantenendo comunque inalterato lo scopo di assicurare il più alto gradiente di sicurezza della navigazione della rada di Follonica, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della navigazione, di ridurre i rischi d’inquinamento o altri danni derivanti da collisioni tra navi, di salvaguardare la vita umana in mare, in ragione del tipo di traffico (merci pericolose, merci varie e passeggeri) e degli elementi morfologici, nautici, metrologici, di densità del traffico, etc..;

VISTI gli Artt. 17, 30, 50, 68, 79 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 60, 78 e 542 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Istituzione delle zone di ancoraggio in rada)

Nel Golfo di Follonica è istituita una nuova zona di ancoraggio.

L'ancoraggio è consentito unicamente nell'area delimitata dalle coordinate geografiche di seguito riportate e rappresentate nello stralcio planimetrico (allegato alla presente Ordinanza a mero titolo illustrativo):

ZONA “ALFA”

destinata alle navi in attesa di ormeggiare al Pontile della Nuova Solmine; coordinate geografiche: Latitudine 42°53' N – Longitudine 010° 44' E – Raggio 0,4 miglia.

Articolo 2

(Modalità di accesso alla zona “Alfa” riservata all'ancoraggio delle navi)

E' fatto obbligo alle navi che sostano nella rada di ancorarsi esclusivamente nell'area indicata all'articolo 1. Diverse esigenze operative degli ancoraggi ed eventuali deroghe saranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall'Autorità Marittima.

I Comandanti delle unità dirette alle zone di ancoraggio della rada devono contattare con congruo anticipo a mezzo radio VHF (Canale 12) la Corporazione Piloti del porto di Piombino e Tor del Sale per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo contestualmente l'assegnazione di un punto di fonda.

I Comandanti delle navi, al termine della manovra di ancoraggio, devono obbligatoriamente comunicare, a mezzo radio VHF (Canale 16), alla Centrale Operativa dell'Ufficio Cicondariale Marittimo:

- L'ora di arrivo;
- Il punto di fonda;
- Il nome della nave;
- La bandiera (nazionalità);
- Numero I.M.O.;
- La provenienza;
- La destinazione.

Analoga comunicazione deve essere effettuata alla partenza.

Articolo 3

(Prescrizioni generali)

In presenza di navi all'ancora:

- il transito nella zona di ancoraggio è consentito usando la massima prudenza, tenendo una distanza di sicurezza e rispettando le precedenza e le regole vigenti in materia di sicurezza degli abbordi in mare (Colreg 72);
- nell'area di ancoraggio è vietata la pesca (tutti i tipi, sia professionale che sportiva), i mestieri

affini di superficie e subacquei, nonché la balneazione.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna, abrogando e sostituendo l'Ordinanza n° 01/07 del 04 gennaio 2007 con la qua le era stata precedentemente regolamentato l'ancoraggio nella rada del porto di Follonica.

Articolo 5

Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifi che ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonchè tramite i locali organi di informazione.

Piombino, 28 maggio 2007

***Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo Ufficio –
Art. 19, D.P.R n. 445/2000***



**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco LANDI**

